PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

SETTORE III°

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(Legge 8 Agosto 1991 N. 264)

Il Dirigente del Settore (Dott. Giuseppe Angelica) Il Commissario Straordinario (Avv. Fulvio Manno)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Approvato con delibera del commissario straordinario n.11 del 13 marzo 2001
Ricevuto dal CORECO in data 14 marzo 2001, non ha avuto alcun riscontro. E' stato quindi reso esecutivo, ai sensi dell'art.18, 6° comma L.R. n.44/91, dal Segretario Generale, Dott, Vito Chiaramente, a partire dal 26 Aprile 2001
Pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia dal 27/04/2001 al 12/05/2001

INDICE

	PR	EN	MESSEp	ag.	1
Art.	1	_	GENERALITA' E FONTI NORMATIVE	"	3
Art.	2	_	ATTIVITA' DI CONSULENZA	w	3
Art.	3	_	AUTORIZZAZIONE	**	3
Art.	4	_	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	w	5
Art.	5	_	DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE	w	8
Art.	6	_	LIMITAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI	w	10
Art.	7	-	SVILUPPO ORDINATO DEL SETTORE	w	11
Art.	8	_	TRASFERIMENTO DELLA SEDE	w	12
Art.	9	-	LOCALI	w	12
Art.1	. 0	-	TENUTA DEI DOCUMENTI	w	14
Art.1	.1	-	TARIFFE	w	15
Art.1	.2	-	VIGILANZA	w	15
Art.1	.3	_	INFRAZIONI- SANZIONI E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE	"	16
Art.1	4	-	CONTRIBUTO UNA TANTUM	w	22
Art.1	.5	-	ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE	. "	23
Art.1	.6	-	ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	w	23
Art.1	7	_	NORME FINALI	w	24

PREMESSE

La Legge 4 gennaio 1994 N. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi " e la Legge 5 gennaio 1996 N.11, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto – legge 25 novembre 1995 N.501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", hanno introdotto sostanziali modifiche nella precedente normativa regolata dalla legge 8 agosto 1991 N.264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

L'elaborazione del regolamento, si è resa utile e indispensabile per un'ancora più chiara interpretazione delle norme di legge che regolano la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per la certificazione per conto di terzi.

ART.1 - GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Ai sensi della legge 8 agosto 1991 N.264, modificata ed integrata dalla legge 4 gennaio 1994 N.11, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi, sono attribuite alle Province.

La materia del settore è regolata, oltre che dalle leggi indicate nel precedente punto, dalla legge 5 gennaio 1996 N.11, dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 N.495, dai Decreti del 9 novembre 1992, del 9 dicembre 1992 e del 17 febbraio 1993 del Ministro dei Trasporti, nonché da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanate e/o che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti.

ART. 2 ATTIVITA' DI CONSULENZA

Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto s'intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1991 N.264 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 4 gennaio 1994 N.11, la legge 8 agosto 1991 N.264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art.115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 N.773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

ART.3 - AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dal Dirigente del Settore preposto al servizio, nel rispetto del Programma Provinciale delle Autorizzazioni, al titolare dell'impresa, nonché all'Automobile Club competente il cui funzionario è preposto all'ufficio di delegazione diretta, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;

- c) non abbia riportato condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990 N. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1991 N. 264;
- g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;
- 2) Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al punto 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1 devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
- 3) Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del punto 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 e il requisito di cui alla lettera g) del punto 1 deve essere posseduto dalla società.

Per l'esercizio dell'attività istruttoria e di vigilanza il dirigente preposto si avvale dei funzionari e dei tecnici dei servizi competenti, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione, redatta in carta legale, con firma autenticata, rivolta al Presidente della Provincia Regionale, deve contenere:

- 1) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- 2) esatta ubicazione e denominazione della sede dell'attività o, in subordine, del comune ove si intende avviare l'attività.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991 n.264 e successive modifiche ed integrazioni, o potrà essere corredata dalla seguente documentazione che, comunque, dovrà essere prodotta dall'istante, a richiesta dell'ufficio provinciale preposto al rilascio delle autorizzazioni, una volta avviata la relativa istruttoria:

- a) certificato contestuale di stato di famiglia, cittadinanza, nascita e residenza o autocertificazione;
- b) certificato penale non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda o della richiesta dell'ufficio provinciale competente;
- c) certificato carichi pendenti Procura generale presso il Tribunale;
- d) certificato Ufficio misure prevenzione presso il Tribunale;
- e) certificato del Tribunale Civile sezione fallimenti dal quale non risultino condanne o procedure di fallimento in corso;
- f) attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti;
- g) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria, comprovata mediante attestazione di affidamento di azienda o istituto di credito o di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a £ 5 miliardi, per un importo pari a £ 100.000.000, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti del 9 novembre 1992.

Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art.115 del regio decreto del 18 giugno 1931 n.773, o che gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art.3 comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991 n.264.

- 1) pianta planimetrica della sede dell'agenzia, in scala idonea (1:25 1:50 - 1:100 - 1:200), opportunamente quotata e con indicata la superficie utile di ogni ambiente. I disegni planimetrici dovranno essere corredati di relazione tecnico illustrativa. Entrambi gli elaborati dovranno essere vistati da tecnico abilitato;
- m) stralcio del foglio di mappa catastale, in scala 1:2000/1:1000,per un raggio di almeno metri 100 dalla sede evidenziata dell'agenzia.;
- n) certificato di agibilità dei locali sede dell'agenzia o copia autenticata, con indicazione della destinazione d'uso dei medesimi;.

Le imprese individuali e le società che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 n.264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'art.115 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, sono esentate dal produrre il certificato di agibilità dei locali sede dell'agenzia.

- o) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'agenzia, circa i dipendenti o collaboratori, con dati anagrafici e loro mansioni (art. 4, comma 2, legge n. 264/91);
- p) certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. con riferimento alla certificazione antimafia.

Per le società deve inoltre essere presentata la seguente documentazione :

- q) atto costitutivo in originale o copia autenticata;
- r) estratto o certificato ultimo rinnovo cariche sociali in originale o copia autenticata;
- s) certificato comprovante l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale per le società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- t) quanto previsto alle lettere q) e s) oltre lo statuto in originale o copia autenticata, per le società cooperative a responsabilità illimitata e limitata;

Nel caso di società, i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente articolo devono essere presentati:

- 1) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- 2) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- 3) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Nel caso di società, l'attestato di idoneità professionale, di cui alla lettera h) deve essere posseduto e presentato da almeno uno dei soci o uno degli amministratori.

Nel caso di società, il documento di cui alla lettera i) del presente articolo deve essere riferito alla società.

Per la documentazione ed i requisiti richiesti nel presente articolo il richiedente, ove ne ricorrano le condizioni, può avvalersi delle prescrizioni contenute nella Legge 04/01/1968 n.15 e successive modifiche e dal D.P.R. 20/10/1998 n.403 recante norme di attuazione della Legge 127/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Tutte le istanze, presentate per le attività disciplinate dal presente regolamento, possono essere autenticate, in esenzione di bollo, da parte del funzionario responsabile del procedimento.

ART.5 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nei casi di società, sui soci in possesso dell'attestato professionale.
- 2 Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), e), ed f) dell'art.4 del presente Regolamento. Nel qual caso la Provincia rilascerà, a domanda del titolare, specifica autorizzazione.
- 3 Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti da parte del richiedente.

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato d'idoneità professionale di cui all'art.5 della citata legge 8 agosto 1991 n.264.

Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato d'idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al precedente punto, entro il quale periodo un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato d'idoneità professionale.

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale, risultante da regolare atto di compravendita o di conferimento di azienda, in del della completamento procedura di dell'autorizzazione intestata all'avente causa, la stessa rimane cedente fino al rilascio del intestata nuovo autorizzatorio.

- 4 Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, le modifiche dei legali rappresentanti o dei responsabili professionali, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale di assemblea, devono essere comunicati alla Provincia che ne dovrà prendere atto e, qualora le modifiche della composizione societaria lo richiedano, accertato il possesso dei prescritti requisiti degli aventi causa, verrà rilasciata, a domanda, una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente.
- 5 Nell'ipotesi di variazione della ragione sociale relativa ad autorizzazione già concessa, viene rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per i legali rappresentanti e responsabili professionali e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
- 6 Se varia la denominazione dell'agenzia, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dare corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
- 7 In caso di cessazione dell'attività, il legale rappresentante dell'agenzia deve presentare alla Provincia una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale rinuncia formalmente e incondizionatamente all'autorizzazione posseduta. A tale atto occorre allegare l'autorizzazione in originale a suo tempo rilasciata.

- 8 Qualora un subentrante titolare d'impresa esistente, intenda conservare la precedente denominazione dell'impresa, deve produrre una autorizzazione con firma autenticata del precedente titolare che lo abiliti all'uso della denominazione originale dell'impresa.
- 9 Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo, la necessaria documentazione.
- 10 L'attività può essere sospesa unilateralmente da parte del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di mesi 12, previa motivata comunicazione scritta alla Provincia, che ne prenderà atto. Nel caso in cui, al termine di detto periodo, l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio, salvo concessione di proroga per ulteriori e definitivi mesi 12 qualora, a domanda corredata da documentazione certa, vengano riconosciute valide dalla Provincia le motivazioni addotte dall'istante.
- 11 Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare (compravendita, donazione, decesso, malattia, conferimento, ecc.), l'avente causa, ditta individuale o società, deve dimostrare di possedere anche il requisito di adeguata capacità finanziaria di £ 100.000.000 di cui all'art.4, comma 2, del D.M. 9 novembre 1992 del Ministro dei Trasporti, con le modalità stabilite dal succitato decreto.

ART.6 - LIMITAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il numero di autorizzazioni rilasciabili, su base provinciale, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è dato dal rapporto tra il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia e 2400, numero guida di cui all'art.1 del Decreto Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992.

Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in caso di cessione di azienda per sopraggiunta incapacità fisica o mortis causa del titolare, con riferimento agli eredi o ai dipendenti, se sussistono i requisiti e senza che ciò venga a modificare il numero delle autorizzazioni esistenti.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili potrà subire mutazioni al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultanti da verifica annuale sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti.

La verifica annuale, compatibilmente alla ricezione dei dati trasmessi dall'Ufficio di cui al punto precedente, viene effettuata entro i primi quattro mesi del nuovo anno con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno trascorso. Le procedure per rideterminare il numero delle autorizzazioni rilasciabili debbono essere portate a compimento entro mesi otto dall'inizio del nuovo anno. Il predetto termine è da intendersi determinato, salvo comprovate esigenze amministrative. Nel qual caso, tale rideterminazione viene procrastinata fino e non oltre mesi dieci dall'inizio di ogni nuovo anno.

Il Presidente della Provincia o suo delegato provvederà, ogni anno, all'approvazione definitiva del numero delle autorizzazioni rilasciabili, rideterminato dagli uffici competenti secondo le previste procedure, tenuto conto del numero delle autorizzazioni efficaci.

Nel caso in cui il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 N. 264, risultasse inferiore rispetto al numero di autorizzazioni determinato al 1º comma del presente articolo, secondo l'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992, verranno rilasciate, nel rispetto del presente Regolamento, un numero di autorizzazioni pari numero degli studi differenza tra il di consulenza circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il numero delle autorizzazioni previste nel programma provinciale delle autorizzazioni.

ART. 7 - SVILUPPO ORDINATO DEL SETTORE

Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio economico, l'Amministrazione Provinciale, visto il decreto del Ministero dei Trasporti del 9 dicembre 1992, considerata situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 n. 264, sentiti i Comuni, che devono esprimere il loro parere entro qq. 30 dal ricevimento della bozza definitiva della programmazione numerica (sentite anche le Associazioni più rappresentative della categoria a livello provinciale, che possono esprimersi nei termini previsti per i Comuni), definisce il Provinciale per il rilascio delle Autorizzazioni all'esercizio della attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Tale programma è approvato dal Consiglio Provinciale ed è aggiornato ogni anno secondo quanto riportato al precedente art. 6 del presente Regolamento. L'aggiornamento dovrà essere portato a conoscenza dei Sindaci della provincia e sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale.

I Comuni (e le Associazioni di categoria) di cui al comma precedente possono essere sentiti anche attraverso opportune conferenze di servizi. In tale caso la documentazione deve essere inviata agli interessati almeno gg. 30 prima della conferenza di servizi indetta.

Il rilascio delle nuove autorizzazioni programmate è subordinato al possesso, da parte degli aventi causa, dei requisiti contenuti nel presente Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Le zone omogenee saranno conformi a quelle individuate nel P.P.A. che sarà approvato dal Consiglio Provinciale.Il numero delle nuove autorizzazioni rilasciabili per zona omogenea non può subire variazioni, se non a seguito di nuova rideterminazione effettuata nei modi e nei termini stabiliti nel presente Regolamento. Il territorio provinciale sarà diviso in tre zone omogeneeindividuate per continuità, contiguità e tradizione territoriale, culturale, nonché, infine, per tipica configurazione di appartenenza radicata dalla comune consapevolezza di condizioni omogenee, anche, di natura orografica ed economica.

Il numero delle nuove autorizzazioni, rilasciabili per zona omogenea si riferisce all'intera zona, senza alcuna preferenza per i Comuni che ne fanno parte, con le limitazioni numeriche per ogni singolo Comune stabilite in rapporto alla popolazione, contenute nella programmazione numerica provinciale.

Le domande di nuove autorizzazioni, inoltrate alla Provincia, verranno fatte salve fino alla data dell'esito ufficiale della prima sessione di esami per l'ottenimento dell'attestato di abilitazione professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264/91.

Il numero delle autorizzazioni revocate o decadute per rinuncia o cessata attività, verrà riprogrammato ogni anno, con le modalità soprariportate, nel rispetto del limite massimo stabilito per le zone omogenee di pertinenza.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Il trasferimento della sede è consentito purchè avvenga nell'ambito del territorio dello stesso Comune o zona omogenea ed in rapporto alla limitazione numerica programmata. La Provincia rilascerà specifico atto di autorizzazione qualora i locali della nuova sede siano conformi a quanto richiesto dal successivo art. 9.

ART. 9 - LOCALI

- 1 I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere adibiti esclusivamente all'espletamento di tale attività e di quelle direttamente ad essa connesse.
- 2 L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- 3 Tali locali devono comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per l'ufficio se posto in ambiente diverso. L'ufficio, aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo e agevole stazionamento del pubblico.
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati: sono ammessi servizi igienici illuminati artificialmente ed aerati con aerazione forzata di tipo elettromeccanico, sempre che ciò sia compatibile con il regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
 - C) Corretta destinazione d'uso.
- 4 In aggiunta a quanto previsto dal punto uno del presente articolo, in relazione ai locali, per i soggetti che assommano le funzioni di titolari di studi di consulenza e di autoscuola, prima dell'entrata in vigore della legge N.264/1991, si applicano le disposizioni di cui al D.M.Trasporti 09/11/1992. per le nuove autorizzazioni, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.1 del D.M.Trasporti 09/11/1992. In caso di sospensione o di revoca di una delle due autorizzazioni, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia.
- 5 I criteri del presente articolo, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti, non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 N. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del regio

decreto 18 giugno 1931 n. 773 o, ai sensi della legge 4 gennaio 1994 N. 11, che in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club gestivano uffici di assistenza automobilistica.

- 6 I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 N. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 2 novembre 1992 e cioè prima del 16 dicembre 1992.
- 7 Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club provinciali, nonché delle loro delegazioni dirette, possono essere svolte esclusivamente le attività per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
- 8 Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art.1 della citata legge 8 agosto 1991 n.264, possono essere svolti esclusivamente servizi attinenti alla circolazione dei mezzi di trasporto.

ART.10 - TENUTA DEI DOCUMENTI

- 1 Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro giornale che indica elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art.2215 del codice civile.
- Esso è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
- 2 L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad essere consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti.
- 3 La ricevuta di cui al precedente comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso

giorno annotato sul registro - giornale di cui al precedente punto 1.

4 - Le imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al precedente punto 2, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 92, 1° comma, del CODICE DELLA STRADA approvato con D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285.

ART. 11 - TARIFFE

Le tariffe minime e massime, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con Decreto del Ministro dei Trasporti.

Le tariffe minime e massime di cui al punto precedente e quelle praticate dall'Impresa o dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

Nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dei Trasporti, di cui all'art.8 della legge n. 264/91, le tariffe minime e massime verranno definite, in via provvisoria, direttamente dalle ditte in possesso dell'autorizzazione provinciale e verranno depositate presso la Provincia. Copia delle stesse, con timbro provinciale per presa visione, dovrà essere affissa negli studi di consulenza con le modalità di cui al comma precedente.

ART. - 12 VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia ed ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991 n. 264.

Per la Provincia essa viene svolta dai funzionari all'uopo incaricati mediante controllo amministrativo, anche presso le rispettive sedi, della :

- a) regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) osservanza delle tariffe minime e massime;

- c) regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d) permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è autorizzata.

ART. 13-INFRAZIONI-SANZIONI E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE

In generale:

- 1 Il Presidente della Provincia o un suo delegato, anche su iniziativa dei Comuni emana, in caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime o massime stabilite, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire un milione (minimo) a lire cinquemilioni (se persiste) e l'autorizzazione, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, è sospesa per un periodo da uno(minimo) a sei mesi (se persiste).
- 2 Chiunque abusivamente rilasci la ricevuta di cui all'art. 10, comma 2 del presente Regolamento, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dal comma 3 dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1994 n. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila (minimo) a lire due milioni (se persiste). Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- 3 Le imprese o società di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92, 1° comma del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- 4 L'autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento e quando siano accertati gravi abusi. In questo caso si applica, altresì, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni (minimo) a lire dieci milioni (massimo), salva

l'eventuale responsabilità civile e penale.

5 - Chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni (minimo) a lire venti milioni (massimo). Ove difetti, altresì, l'attestato di idoneità professionale si applica l'articolo 348 del Codice Penale.

Nello specifico :

- a) Art. 9, comma 4 Legge N. 264/91 Esercizio abusivo dell'attività (semplice):
- il soggetto esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in possesso del requisito dell'idoneità professionale, ma non della prescritta autorizzazione provinciale.

Sanzione: pagamento della somma da f. 5.000.000 a f. 20.000.000.

Modalità di estinzione : pagamento del minimo alla contestazione immediata; pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge N. 689/81 entro 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, della somma pari alla terza parte del massimo della sanzione e cioè £. 6.666.666.

Autorità competente ad applicare la sanzione : Presidente della Provincia.

Ricorso : Prefetto

- b) Art. 348 del C.P.-Esercizio abusivo dell'attività (aggravato).
- Il soggetto esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza aver conseguito l'attestato di idoneità professionale ed in mancanza della prescritta autorizzazione provinciale.

Sanzione penale : reclusione fino a 6 mesi o multa da £. 200.000 a £. 1.000.000.

Autorità competente ad applicare la sanzione : Pretore.

- c) Art. 92, comma 3 CdS. Abuso nel rilascio della ricevuta.
- Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abusando delle facoltà concesse con tale attività, rilascia la ricevuta del

documento di circolazione in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Sanzione pecuniaria : pagamento della somma da £. 500.000 a £. 2.000.000.

Modalità di estinzione : pagamento in misura ridotta ex art. 202 C.d.S., entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, della somma pari al minimo fissato dall'art. 92, comma 3, del C.d.S. e cioè di £. 500.000.

Sanzione accessoria : diffida e sospensione dell'autorizzazione provinciale per mesi uno, alla prima violazione nell'arco di un triennio; diffida e sospensione dell'autorizzazione provinciale per mesi sei, alla seconda violazione nell'arco di un triennio; revoca dell'autorizzazione provinciale, alla terza violazione nell'arco di un triennio.

Autorità competente ad applicare la sanzione : Prefetto e Presidente della Provincia.

Ricorso: Prefetto per la sanzione amministrativa; Tribunale Amministrativo Regionale per la sanzione accessoria, dal momento che la diffida contiene un provvedimento dell'Ente. Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento di sospensione.

- d) Art. 92, comma 3, CdS. Altre irregolarità:
- rientrano nella fattispecie l'omessa o l'errata indicazione delle notizie sulla ricevuta ed il rilascio di modelli non conformi a quelli ministeriali.

Sanzione amministrativa : pagamento della somma da £. 100.000 a £. 400.000.

Modalità di estinzione : pagamento in misura ridotta ex art. 202 C.d.S. entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione della somma pari al minimo fissato dall'art. 92, comma 3, del C.d.S. e cioè di f. 100.000.

Sanzione accessoria : diffida

Autorità competente ad applicare la sanzione : Prefetto e Presidente della Provincia.

Ricorso: Prefetto solo per la sanzione amministrativa (la sanzione accessoria, in questo caso, non è impugnabile).

- e) Art. 8, L. n. 264/91 Tariffe:
- Nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il titolare pratica tariffe difformi da

quelle stabilite annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti.

Sanzione amministrativa : diffida.

Autorità competente ad applicare la sanzione : Prefetto e Presidente della Provincia.

- f) Art. 8, comma 3, L. n. 264/91 Esposizione tabella tariffe:
- Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non tiene esposta, in modo ben visibile, la tabella delle tariffe praticate.

Sanzione amministrativa : diffida.

Autorità competente ad applicare la sanzione : Presidente della Provincia.

- g) Art. 6, L. n. 264/91 Registro giornale delle operazioni:
- Il soggetto che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia individualmente che in forma societaria, non tiene il prescritto registro giornale ai sensi dell'art. 2214 del c.c. oppure non provvede alla numerazione ed alla bollatura dello stesso, ovvero non riporta sul registro giornale le prescritte annotazioni riferentesi all'incarico ricevuto dal committente.
- (Il registro giornale può essere tenuto con l'ausilio dell'informatica, sotto forma di registrazioni su supporti magnetici).

Sanzione amministrativa : diffida. (Nel caso di false registrazioni si può configurare la violazione dell'art. 484 del c.p. - falsità in registri - ed il fatto deve essere segnalato alla competente Autorità Giudiziaria).

Autorità competente ad applicare la sanzione: Presidente della Provincia.

- h) Art. 9, comma 2, L.n. 264/91 Irregolarità persistenti o ripetute:
- il soggetto titolare dell'autorizzazione provinciale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si rende responsabile di irregolarità persistenti o ripetute. (La persistenza va riferita a condotte indisciplinate che si diversificano tra di loro. La ripetitività va

ricondotta ad un'unica fattispecie o a più fattispecie identiche, commesse in un congruo lasso di tempo).

Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 5.000.000 e sospensione dell'autorizzazione da uno a sei mesi.

Modalità di estinzione: pagamento del minimo alla contestazione immediata; pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge N. 689/81 entro 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, della somma pari alla terza parte del massimo della sanzione e cioè £. 1.666.666.

Autorità competente ad applicare la sanzione : Presidente della Provincia.

Ricorso: Prefetto

- i) Art. 9, comma 3, L. n. 264/91 Gravi abusi :
- il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si rende responsabile di gravi abusi compiuti nell'esercizio dell'attività autorizzata. (I gravi abusi consistono in una condotta che, in relazione al soggetto, all'oggetto ed alle circostanze, configuri un comportamento illecito e giudizialmente censurabile).

Sanzione amministrativa : pagamento della somma da £. 2.000.000 a £. 10.000.000 e revoca dell'autorizzazione provinciale.

Modalità di estinzione: pagamento del minimo alla contestazione immediata; ; pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge N. 689/81 entro 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, della somma pari alla terza parte del massimo della sanzione e cioè £. 3.333.333.

Autorità competente ad applicare la sanzione : Presidente della Provincia.

Ricorso: Prefetto

- 1) Art. 4. L. n. 264/91 Rappresentanza indebita:
- il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ricorre a forme di rappresentanza non autorizzata.

Sanzione amministrativa : diffida.

Autorità competente ad applicare la sanzione : Presidente della Provincia.

- m) Art. 1, D.M. del 09/11/1992 Sede:
- il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, omette di comunicare preventivamente alla Provincia il cambio della sede ove svolgere l'attività.

Sanzione amministrativa : diffida

Autorità competente ad applicare la sanzione : Presidente della Provincia.

- n) Art. 9, comma 3, L. n. 264/91 Perdita requisiti:
- il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto perde i requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991 n. 264.

Sanzione amministrativa : revoca dell'autorizzazione

Autorità competente ad applicare la sanzione : Presidente della Provincia.

Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, entro gg. 60 dalla comunicazione del provvedimento di sospensione.

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni si svolge attraverso le seguenti fasi :
- 1) Accertamento : è compiuto dal personale della Provincia organicamente preposto alla vigilanza, nonché dagli ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine e dalla polizia municipale e provinciale.
- 2) Contestazione e notificazione: la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore: se ciò non avviene, gli estremi della violazione vanno notificati entro 90 giorni. Se la notifica non avviene o avviene oltre i termini indicati, l'obbligo di pagare la sanzione si estingue.

Se non è possibile eseguire la consegna del provvedimento sanzionatorio per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto

delle persone idonee a riceverlo, si procede alla notifica ai sensi dell'art. 140 del Codice di Procedura Civile.

- 3) Conciliazione in via breve : entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notifica, l'interessato può conciliare in via breve l'illecito,pagando la somma in misura ridotta precedentemente indicata per ogni singola infrazione.
- 4) Rapporto: qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato previsto dall'art. 24 della L. n. 689/91, l'ufficio provinciale preposto deve inoltrare rapporto alla Prefettura.
- 5) Reclamo e controdeduzioni alla sanzione pecuniaria: entro 30 gg. dalla contestazione o dalla notifica, l'interessato può fare reclamo, avverso il provvedimento sanzionatorio, al Prefetto inoltrando scritti difensivi e documenti e/o chiedendo di essere sentito personalmente.
- 6) Ordinanza Ingiunzione: il Prefetto se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione che costituisce titolo immediatamente esecutivo; se, viceversa, lo ritiene infondato emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
- 7) **Opposizione** : entro 30 gg. (60 per i residenti all'estero) dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, l'interessato può proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, per le violazioni alla legge n. 264/91.

Per quanto concerne gli illeciti previsti dal Codice della Strada l'opposizione può essere proposta al Giudice di Pace.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità Giudiziaria non disponga altrimenti.

Il pagamento della sanzione pecuniaria può essere effettuato ratealmente giusto il disposto dell'art. 26 della L. n. 689/81.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria si procede all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689/81.

ART. 14 - CONTRIBUTO UNA TANTUM

All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo è determinato con

decreto adottato dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui al comma 1 dell'art. 8 della Legge n. 264/91.

ART. 15 - ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE

- 1 L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986 n. 870 è di esclusiva competenza delle autoscuole.
- 2 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge 8 agosto 1991 n. 264, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto dalle autoscuole. Nello svolgimento delle suddette attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata Legge n. 264/91.

ART. 16 - ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

- 1 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prevista all'art. 1 della Legge n. 264/91, può essere esercitata, a mente dell'art. 123, comma 13, del Codice della Strada, anche da Enti Pubblici non Economici, sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti enti.
- 2 Quando l'attività, di cui al precedente comma 1, è esercitata dagli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli enti pubblici non economici, l'attività medesima è all'autorizzazione 264/91. richiesta dalla Legge n. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, di cui all'articolo 2 comma 3 della citata legge, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purchè i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della Legge n. 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della Legge n. 264/91 (vigilanza e sanzioni).
- 3 Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza sono quelle fissate ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 264/91.

- 4 Dalla data di entrata in vigore del Codice della Strada, gli uffici di cui al precedente comma 2, rilasciano la ricevuta di cui all'art. 7 della Legge n. 264/91.
- 5 L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 1 della Legge n. 264/91, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico, secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge n. 264/91, non è soggetto all'autorizzazione della Provincia, salvo ulteriori disposizioni di legge.
- 6 L'esame di idoneità professionale, di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 264/91, non è richiesto per i dirigenti, preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, che siano in servizio da almeno quindici anni. L'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti, deve essere presentato alla Provincia dal responsabile legale dell'ente pubblico non economico.

ART. 17 - NORME FINALI

- 1 Coloro che all'entrata in vigore del presente Regolamento esercitano l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Provincia ai sensi delle LL. N. 264/91 e 11/94, conseguono, a domanda, l'autorizzazione definitiva de qua, purchè attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale specifico nella prima o nella seconda sessione utile, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 5, della L.N. 11/94 o di aver conseguito l'abilitazione professionale di cui all'art. 5 della L. N. 264/91, sempre nel rispetto delle procedure previste nel presente Regolamento e purchè sussistano i requisiti di legge.
- 2 Ogni istanza, inerente la materia del presente Regolamento, sarà istruita dal competente ufficio provinciale nel termine di gg. 60 dalla data in cui l'ufficio ne prenderà conoscenza, salvo sopravvenute e comprovate difficoltà tecnico/amministrative, nel qual caso tale termine verrà prorogato di ulteriori gg. 60 dandone comunicazione all'interessato.
- 3 Tutte le sospensioni e revoche avverranno con ordinanze presidenziali, che dovranno essere immediatamente portate a conoscenza delle autorità preposte al controllo e alla vigilanza in materia d'applicazione del codice della strada e della legge 8 agosto 1991 n.264 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4 Per tutto quello che non è contemplato e normato nel presente Regolamento si demanda alle leggi, decreti e circolari vigenti che regolano la materia trattata.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

SETTORE III°

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(Legge 8 Agosto 1991 N. 264)

Il Dirigente del Settore (Dott. Giuseppe Angelica) Il Commissario Straordinario (Avv. Fulvio Manno)